

AZIENDA SCUOLA

Il Consiglio di stato ristabilisce i parametri per le emergenze: ok a classi con più di 26 alunni

La sicurezza passa per i corridoi

Devono avere le giuste vie di fuga per assicurare l'uscita

di Giuseppe Mantica

La prevenzione degli incendi si calcola per piano e non per aula. Sulla base di questo principio il Consiglio di stato ha rigettato un appello (patrocinato dallo Snals-Confsal) con la sentenza n. 7648 depositata al 28 ottobre 2010. Il Consiglio era stato chiamato a giudicare la legittimità di provvedimenti nell'amministrazione scolastica che comportavano la presenza in aula di persone per un numero superiore a 26, limite posto dalla normativa.



Invero, il decreto del 26 agosto 1992, emesso dal ministero dell'interno, avente per oggetto la prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica individua l'affollamento di persone nel parametro di 26 elementi/aula.

A parere dei giudici amministrativi d'appello, il citato decreto pone delle prescrizioni per i dirigenti scolastici che, nella formazione delle classi e nella assegnazione delle aule ai piani, devono assicurare le condizioni per un ordinato esodo rapportato alla effettiva capacità di deflusso. Si tratta di una interpretazione teleologica della norma che più completamente stabilisce la

«capacità di deflusso», che deve essere non superiore a 60 persone per ogni piano. La scuola deve essere provvista di un sistema organizzativo di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro. Il decreto stabilisce altresì larghezza e lunghezza delle vie d'uscita, dimensione delle porte e loro senso di apertura.

Tutte queste disposizioni costituiscono previsioni tecniche comuni per l'evacuazione delle scuole in caso di emergenza: esse presentano una precisa finalità unitaria, e vanno interpretate ed applicate in correlazione tra di loro, in funzione di tale specifico scopo.

Ne consegue che è regolare la situazione che presenti alcune aule con più di 26 persone al suo interno se, in contemporanea, nello stesso piano vi siano «classi meno numerose in modo da assicurare la media di 26 persone/ classe».

La questione era stata già trattata in primo grado con identico esito di rigetto dal Tar del Veneto (sentenza n. 375/09). Il tribunale aveva notato come il limite di 26 persone/aula è un parametro tecnico, funzionale ad un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza, e non una prescrizione organizzativa che s'impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli uffici scolastici, nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici.

La violazione delle disposizioni sulla sicurezza in materia di evacuazione degli edifici scolastici esistenti non può dunque essere considerata in astratto ma va verificata in concreto con riguardo a ciascun edificio scolastico.